

## sul DIRITTO NATURALE

1. Ogni discorso razionale, cioè che miri a persuadere, deve procedere in base a termini chiari e univoci; ~~è perché~~ e poiché ogni parola ha una vasta area di significati e "connotazioni" il primo passo di ogni discorso razionale deve essere una serie di definizioni che stabiliscano con la massima precisione il significato delle parole usate.
2. Penso che l'espressione "filosofia del diritto" stia a indicare un'attività intellettuale che ha per scopo lo studio dei principi fondamentali del diritto e la determinazione dei limiti che distinguono e i rapporti che uniscono i fenomeni giuridici ~~da~~ <sup>e</sup> quelli affini: morale da una parte, costume dall'altra.
- 3.
3. Definizione di diritto. Procedendo per approssimazioni successive, la prima osservazione da fare è che Diritto non è evidentemente una cosa fisica, nello stesso modo in cui è fisico, ad esempio, un albero. Ciò che si può osservare coi sensi sono manifestazioni, fenomeni del diritto. ~~Il diritto è un fenomeno~~ Il diritto non è che un concetto, un'idea, un sostentivo astratto che la mente ha formato per spiegare certi fenomeni:
  - a) fenomeni che il soggetto osserva fuori di sé, nel comportamento degli altri uomini
  - b) fenomeni che il soggetto osserva dentro di sé.

I concetti sono delle formazioni mentali che hanno la funzione di indicare unitariamente un complesso di fenomeni che presentano qualche rassomiglianza; essi hanno, in fondo, la funzione di economizzare l'energia psichica; sono uno strumento che la mente si costruisce arbitrariamente per fini utilitari. I sostantivi astratti, cioè i concetti non sono veri o falsi: possono essere utili o inutili. Ne segue che di ogni parola di questo tipo si può, dal punto di vista logico, attribuire qualsiasi significato. La definizione di un concetto è un'operazione che dipende dall'arbitrio del soggetto. A priori non c'è nessun criterio per stabilire che l'una definizione sia "vera", l'altra "falsa".

Perciò non esiste "la" definizione di diritto; ne esistono innumerevoli, tutte egualmente lecite. Se ci si trova nella necessità di doverne scegliere una, il criterio di scelta non può essere altro che l'utilità. L'utilità di un concetto si misura verificandone la capacità di ordinare, classificare, mettere in relazione, spiegare e comprendere una certa zona della realtà. La valutazione del grado di utilità è demandata al soggetto; ma in teoria, sarebbe concepibile che, dati certi fini da raggiungere, la capacità di un concetto possa essere oggettivamente misurata, mediante ~~l'impiego~~ l'impiego di metodi statistici e probabilistici. In altre parole, la definizione del concetto è operazione interamente soggettiva, ma una volta definito, la misura ~~della~~ della sua utilità è operazione oggettiva.

4. Messi di fronte a due definizioni differenti di diritto :

- a) Diritto = norma ~~(Kelsen)~~ (Kelsen)
- b) Diritto = norma + valutazione (Zampetti)

e trovandoci costretti a dover scegliere, non possiamo far altro che considerare la rispettiva utilità dei due concetti. Ciò si può ~~non~~ fare a patto di imbarcarsi in una serie di ricerche empiriche , allo scopo di stabilire quale definizione sia ~~maggiormente~~ più rispondente alle esigenze di quella vaga e sfumata sfera dell'attività umana che noi chiamiamo di solito "giuridica". Perchè infatti è certo che, anche se non si sa come definirlo, il diritto esiste, e da moltissimo tempo: esiste una tradizione giuridica, esistono enormi biblioteche e legioni di giuristi; esistono le leggi , i tribunali e tutto il resto. Una definizione di diritto che mandasse all'aria tutto questo dimostrerebbe senza dubbio scarsa utilità pratica, e meno che non si potesse dimostrare che potesse produrre tali vantaggi da controbilanciare abbondantemente i lati ~~negativi~~ ~~negativi~~, eversivi della tradizione.

A noi, sembra che la definizione(b) introducendo nel concetto di diritto la valutazione soggettiva provochi una tale rivoluzione da distruggere tutta la tradizione giuridica, nel senso che , privando il diritto della sua oggettività e coercibilità, non ha più senso parlare del diritto come di un fenomeno umano-sociale; il diritto diventa un fatto umano morale, che cioè interessa solo il secondo gruppo di fenomeni indicati nella pagina precedente.

~~xxxxxxxixvi~~ Il diritto come norma più valutazione potrebbe essere competente a conoscere anche dei fenomeni sociali solo se ~~fossero possibile~~ il giurista riuscisse anche a conoscere le valutazioni: in altre parole, si riuscirebbe a salvare la scientificità, l'oggettività del diritto solo se si trovasse il sistema di osservare e studiare le valutazioni. Lo studioso di diritto dovrebbe essere anche un moralista e uno psicologo; e poichè ~~la valutazione individuale non è delle opinioni~~ ~~dalle esperienze precedenti~~ ~~il giurista dovrebbe essere capace anche di~~ ~~giudicare della validità di quelle valutazioni~~ egli deve essere capace di giudicare della validità di quelle valutazioni; egli ne deve prima conoscere le basi di fatto: e tale conoscenza è fornita solo dalle scienze sociali. Se vogliamo che il diritto comprenda anche la valutazione soggettiva, e se nel contempo ne vogliamo ~~fare~~ la scientificità, cioè l'utilità pratica dell'attività del giurista, bisogna che questi ~~prima~~ prima ancora che moralista e psicologo sia anche un economista , un sociologo, un antropologo, un politico e un filosofo. A priori questo non può escludersi: con gli sviluppi della scienza, ~~dei calcolatori elettronici e di nuovi metodi di apprendimento~~ dei calcolatori elettronici e di nuovi metodi di apprendimento, sarà forse in futuro possibile creare una scuola di giuristi che conoscano tutto lo scibile e quindi possano tener conto della valutazioni dei soggetti. Ma nell'attesa ci sembra certo che una siffatta definizione del diritto porterebbe alla sua distruzione come ~~scienza~~ scienza e come attività di pratica utilità. Cioè, se ognuno è libero di interpretare la norma secondo la propria coscienza, se il giudice è libero di condannare e assolvere a piacimento, se l'interprete dà alla norma il significato

dettatori dalle personali convinzioni morali e religiose, allora il diritto, come fenomeno sociale, non esiste più, perchè sarebbe del tutto inutile che il legislatore s'affannasse a porre le norme.

Mi sembra che la concezione "diritto = norma + valutazione" o distrugge l'oggettività del diritto, oppure postula dal giurista una tal ~~XXXXX~~ grado di onniscienza da renderlo una specie di dio in terra. Scartando per il momento l'ipotesi